

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 1621 del 24/10/2019

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.” DELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA SU STRUMENTO ASE 200 S/N 06030237 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, C.2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE presso la “Sezione Chimica Ambientale” del Distretto Provinciale di Pescara è in dotazione un Sistema di estrazione "ASE 200 - ACCELERATED SOLVENT EXTRACTOR" S/N 06030237 (Sigla PE/CH/166) completo di n.1 Sistema di miscelazione automatica per più solventi (ASE Solvent Controller) s/n 06030400, prodotto dalla ditta Dionex Spa, acquistato con Ordinanza Dirigenziale n°248 del 14.03.2006 dalla società Dionex S.p.a. di San Donato Milanese (MI);

CHE nel 2011 la società Dionex S.p.a. è stata acquisita dalla Thermo Fisher S.p.a., diventandone parte integrante;

VISTA la richiesta, allegata alla presente (**Allegato 1**), effettuata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti” dell'Arta, acquisita al ns.Prot.n°0049372 del 16.10.2019, avente ad oggetto “*Richiesta contratto di manutenzione su strumento da laboratorio estrattore ASE 200*” con la quale si richiede la stipula di un contratto annuale di assistenza tecnica “PROACTIVE” dello strumento suddetto, specificando che lo stesso non è sottoposto a contratto di manutenzione e sullo stesso è stata effettuata l'ultima manutenzione in data 18.11.2014;

PRESO ATTO che nella suddetta richiesta il RUP specifica che “*lo strumento è utilizzato per tutte le determinazioni analitiche degli idrocarburi (prova accreditata) e dei microinquinanti organici nelle materie solide (compresi i campioni di sedimenti portuali e marini dei monitoraggi regionali; è pertanto essenziale che l'apparecchiatura sia sempre efficiente*”;

PRESO ATTO che il RUP sottolinea che “*data la vetustà dello strumento, si ritiene che il buon esito degli interventi di assistenza tecnica possa essere garantito solo dai tecnici che conoscono bene l'apparecchiatura ed hanno lunga esperienza su manutenzione o riparazione di tale specifica strumentazione*”;

PRESO ATTO che il RUP precisa che “*la ditta Thermo Fisher risulta produttore e fornitore esclusivista dell'ASE 200 e da anni esegue gli interventi di assistenza sul ns.estrattore*”;

CONSIDERATO che l'assistenza tecnica degli strumenti di produzione Dionex, data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che sia resa dai tecnici della ditta produttrice, che tuttavia nel 2011 è stata acquisita dalla Thermo Fisher, divenuta da quel momento unico punto di riferimento per manutenzioni e riparazione di tutta la strumentazione Dionex;

DATO ATTO che per “manutenzione preventiva” deve intendersi una politica di manutenzione che si prefigge l'obiettivo di eseguire un intervento della ditta finalizzato non alla riparazione dello strumento in quanto guasto ma piuttosto all'effettuazione di una serie di controlli, volti ad assicurare il regolare e corretto funzionamento dello stesso, tramite una “revisione” e/o sostituzione di parti di ricambio, prima che nello strumento si manifesti il guasto;

CONSIDERATO che tra i principali benefici derivanti dall'accurato processo di manutenzione preventiva figura la sostanziale riduzione dei costi di una eventuale riparazione e del tempo di inattività dello strumento (fuori servizio) e che i vantaggi di una manutenzione preventiva annuale sullo strumento, attraverso un controllo effettuato su funzionalità e accuratezza nelle misurazioni, previene e riduce situazioni di mal funzionamento dello strumento, eludendo



riparazioni invasive e riducendo la possibilità di danni;

VISTA l'Offerta N.21303539 del 09.10.2019 (**Allegato 2**), formulata dalla società Thermo Fisher Scientific S.p.a. e trasmessa dal RUP in allegato alla suddetta richiesta, per la fornitura della manutenzione preventiva sullo strumento per il periodo di un anno, il cui ammontare complessivo è pari ad € 2.405,00 + IVA (€ 2.934,10 IVA inclusa);

VISTO che la suddetta offerta di assistenza tecnica per manutenzione preventiva prevede, per lo specifico strumento di cui trattasi, un servizio di manutenzione denominato "PROACTIVE", comprendente n.1 visita di manutenzione preventiva annuale compresi i materiali di consumo sostituiti durante la visita di manutenzione preventiva (a discrezione del tecnico) con esclusione delle visite on-site (manodopera e viaggio) e delle parti di ricambio certificate dalla fabbrica;

VISTO che il contratto comprende la sostituzione esclusivamente dei consumabili (termine riferito solitamente ai soli kit per effettuare la manutenzione preventiva);

VISTO che, come riportato sull'offerta di contratto, la formula "PROACTIVE" stipulata per lo strumento di cui trattasi non include le parti di ricambio certificate dalla fabbrica;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura di cui trattasi, avente ad oggetto la riparazione di strumenti altamente specializzati, distribuiti dalla ditta che risulta altresì la più adatta ad offrire manodopera e consumabili adatti e compatibili con gli stessi oltre che precedente affidataria del servizio di assistenza tecnica;
- estrema urgenza di effettuare la fornitura in oggetto, in quanto trattasi di strumenti ampiamente utilizzati per quotidiane attività analitiche imposte dalla legge istitutiva;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto



fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 *“Contratti sotto soglia”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”* (comma 1), specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....”* (comma 2) *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....”* (lett a));

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arta Abruzzo”, il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III *“Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro”*, art.29 comma 3 stabilisce che *“per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione”*;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che *“nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficoltà tecniche sproporzionate”* (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura della riparazione, la cui esecuzione risulta necessaria ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore stesso della strumentazione nonché affidatario del servizio di assistenza tecnica come sopra detto;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di manodopera ed eventuali parti di ricambio differenti rispetto a quella fornita dalla Thermo Fisher Scientific Spa, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del



D.Lgs.50/2016 e dell'art.29 comma 3 del "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arta Abruzzo", approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, alla fornitura in questione tramite affidamento diretto alla società Thermo Fisher Scientific S.p.a., secondo le modalità di cui al preventivo di spesa in allegato al presente provvedimento, al costo di € 2.405,00 + IVA al 22% (€ 2.934,10 IVA inclusa);

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che con D.G.R. n.453/2019 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 2.934,10 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.50/2016, alla ditta "THERMO FISHER SCIENTIFIC Spa" di Rodano (MI), la fornitura della manutenzione preventiva annuale sullo strumento ASE 200 S/N 06030237 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 2.934,10, al lordo di IVA al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z002A39DA1** (*Allegato 3*);
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento



dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

7) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 24/10/2019

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

